



Corpo Polizia Locale Frascati

*- Corso di formazione -
Gli Ispettori Ambientali*

*- Giornate di studio -
24-25-26-31 Gennaio e 1 Febbraio 2011*

PROGRAMMA

1 - Istituzione dell'Ispettore Ambientale: finalità e compiti.....	1
2 - La figura dell'Ispettore Ambientale.....	2
3 - La normativa del Nuovo Testo Unico Ambientale: le nozioni base. .	3
4 - L'abbandono del rifiuto: i divieti, le violazioni e le competenze.....	17
5 - Le norme collegate: le nozioni base.....	23
6 - L'accertamento delle violazioni.....	26
7 - La contestazione delle violazioni.....	28
8 - La redazione del verbale di contestazione della violazione.....	29
9 - La qualifica di Pubblico Ufficiale e i reati connessi.....	34

1 - Istituzione dell'Ispettore Ambientale: finalità e compiti

La figura dell'Ispettore Ambientale è stata voluta anche nel nostro Comune, sulla scia di quanto la prassi amministrativa stia evolvendo in una sempre più rapida diffusione di tale figura.

Le finalità sono facilmente intuibili e sono riconducibili, e sentitamente necessarie, laddove un Comune istituisca il conferimento dei rifiuti in forma differenziata.

La necessità di avere figure specificatamente formate e la contemporanea individuazione, in primis, negli operatori ecologici quali persone più adatte a tale compito, trova fondamento non solo nella specificità lavorativa, ma anche nell'esperienza che si matura nella collettività e nella preziosa collaborazione tra utente ed operatore.

Il conferimento di tale funzione pone le basi per un migliore rispetto da parte di taluni soggetti, insensibili al grande ed indispensabile lavoro quotidiano, spesso svolto nell'indifferenza della collettività, con umiltà e dedizione.

Fra le azioni che gli Ispettori ambientali sono chiamati ad esercitare rientrano sia il supporto informativo presso le famiglie e gli operatori economici, sia interventi di tipo repressivo, necessari laddove le attività di comunicazione non sortiranno alcun effetto positivo su comportamenti errati che si ripetono nel tempo.

Scopo delle energie profuse in questo campo sono finalizzate pertanto all'accertare i conferimenti errati e le esposizioni dei contenitori al di fuori del calendario di raccolta domiciliare, attuando azioni di prevenzione e repressione.

Tale compito sarà svolto in collaborazione con la Polizia Locale e tenderà all'identificazione del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalle Ordinanze Sindacali di istituzione del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta.

Ci si auspica che analoghe segnalazioni di comportamenti errati, potranno giungere in un prossimo futuro da parte di cittadini, al Consorzio Gaia e al Comando Polizia Locale tramite il sito internet o un forum on line al fine di permettere controlli mirati.

Oltre al decoro della città, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, cui ci si riferisce principalmente quando si attivano iniziative di controllo, non va sottovalutato l'aspetto di ripercussione economica della questione.

Il Consorzio Gaia è costretto quotidianamente ad impiegare un cospicuo numero di mezzi e personale nelle attività di raccolta dei materiali lasciati fuori dai cassonetti o abbandonati in altre aree; quotidianamente si deve provvedere alla raccolta di sacchetti di rifiuti abbandonati impropriamente in vari punti del centro storico, e spesso le forze dedicate allo spazzamento sono distolte dal loro compito per procedere alla raccolta di tali materiali o alla ripulitura delle aree interessate dagli abbandoni.

Si capisce come tutto ciò abbia una seria ripercussione sulla qualità ed economicità dei servizi, sul tempo impiegato e quindi anche sulle tariffe, considerando altresì il mancato conferimento differenziato di materiali che andranno ad alimentare le discariche piuttosto che essere riciclati, anche questo con una perdita economica.

2 - La figura dell'Ispettore Ambientale

Gli Ispettori Ambientali hanno la qualifica di Pubblico Ufficiale e possono chiedere le generalità delle persone colte in flagrante mentre compiono atti illeciti. Vederemo in seguito le specificità del ruolo.

Gli atti di accertamento che essi redigono vengono trasmessi per i successivi adempimenti alla Polizia Locale, la quale materialmente irroga le sanzioni e si occupa poi degli iter procedurali connessi alla gestione amministrativa.

Si parla di gestione amministrativa non a caso.

Infatti la competenza dell'Ispettore Ambientale è circoscritta ai soli accertamenti per violazioni di carattere amministrativo, non avendo competenza sulle violazioni di carattere penale.

E' da sottolineare che comunque in caso ci si trovi in presenza di una violazione con aspetto penale, sarà doveroso avvertire il Comando di Polizia Locale, o in sua assenza altro organo di Polizia Giudiziaria, che procederà ai rilievi ed alle specifiche competenze.

La figura dell'Ispettore Ambientale, in mancanza (per ora) di una specifica norma istitutrice, ha analogie con un precedente legislativo importante, in un settore diverso, ed è costituito dalla legge n. 127/1997 ex art. 17 c. 132 e 133 che ha introdotto la figura degli "Ausiliari del Traffico", cui sono stati attribuiti poteri di accertare e verbalizzare violazioni di ben individuate norme del Codice della Strada.

La specifica disposizione attribuisce poteri di accertamento di violazioni amministrative ai dipendenti del Comune, ai dipendenti delle aziende concessionarie di parcheggi a pagamento, agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico locale.

In tutte le esperienze verificate svolte da altri Comuni, il corso di formazione è finalizzato ad un atto di nomina del singolo ispettore, in genere con decreto del Sindaco che conferisce le funzioni descritte.

A parere dello scrivente parrebbe più opportuno e consono, prevedere tale figura direttamente nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, stabilendovi compiti e competenze.

Per sola accademica precisazione circa le funzioni di polizia amministrativa, si trova conforto alle ipotesi che queste abbiano natura strumentale ed accessoria a quelle di gestione, nelle previsioni normative dettate dagli artt. 9 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 158 c.2 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La prima norma precisa:

"i comuni...sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite".

Mentre la seconda norma:

"le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa".

Al termine di questo breve excursus normativo sulla figura dell'Ispettore Ambientale sulla sua possibile istituzione e valenza giuridica, troviamo conforto nella norma principe in materia di tutela ambientale, ove si rileva come l'art. 195 c. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, abbia fatto espressamente salve le disposizioni di cui al citato D. Lgs. 112/1998.

Pertanto, una lettura coordinata dei testi normativi porta a concludere che nella materia "gestione dei rifiuti", affidata ai Comuni dall'art. 198 del D. Lgs. 152/06, questi ultimi siano titolari dei connessi poteri di polizia amministrativa.

3 - La normativa del Nuovo Testo Unico Ambientale: le nozioni base

Si è fatto cenno alla principale norma di cui al presente corso di formazione:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale)

Dal dettame delle norme contenute in tale normativa, discende la vigente tutela in tema di preservazione delle risorse ambientali, disciplinando le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;**
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

La lettera c) inquadra la parte quarta della normativa, trattando lo specifico argomento di interesse di questo corso.

Con l'articolo 177 della parte quarta, recentemente innovato dal DECRETO LEGISLATIVO 3 Dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - cosiddetto 4° decreto correttivo), il legislatore inizia con il dichiarare il campo di applicazione, normando poi negli articoli a seguire, i comportamenti, le modalità, i tempi, le gestioni, entrando nel dettaglio del singolo rifiuto, denominato frazione merceologica, al fine di classificarlo mediante gli allegati al Testo Unico Ambientale.

Il D. Lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale -, che si può definire legge-quadro di settore, ha raccolto in una unica normativa le varie fonti legislative in materia ambientale, di cui quella qui in trattazione proveniente dal Decreto Legislativo n. 22/1997 c.d. Ronchi.

La disciplina dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative segue poi le disposizioni della legge generale in materia di illecito amministrativo, Legge n. 689/1981 c.d. di depenalizzazione, per la maggior parte di esse.

Ne deriva che il Comune assume il ruolo di autorità amministrativa nel procedimento amministrativo-sanzionatorio, nella eventuale fase contenziosa, sia amministrativa che giurisdizionale, dove l'ente sostiene la difesa contro l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Spetta altresì al Comune la riscossione dei proventi.

Entriamo nel dettaglio e nelle parti che interessano

Ma che cosa è un rifiuto?

La definizione di rifiuto così come individuata dal legislatore, la si trova nell'art. 183 del Testo Unico Ambientale (articolo che ha subito modifica con il Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n. 205 il quale, con l'art. 10, comma 1, ne ha previsto l'intera sostituzione):

ART. 183
(Definizioni)

- 1) Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:**
- a) "rifiuto":** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) "rifiuto pericoloso":** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
 - c) "oli usati":** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
 - d) "rifiuto organico":** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - e) "autocompostaggio":** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

Dalla norma si deduce che vi sono due condizioni imprescindibili che definiscono il rifiuto.

Il primo è che la sostanza o l'oggetto rientri nelle categorie riportate e descritte nel comma 1 dalla lettera a) alla lettera e); pertanto si è in presenza di una condizione oggettiva.

La seconda condizione, di tipo soggettivo: "di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", fonda il suo concetto nell'intenzione del soggetto attore, nel volersi disfare di un qualcosa, che, in quel preciso momento, diventa rifiuto. C'è una volontà.

Di concerto, la norma tratta anche dell'obbligo di disfarsi. Si pensi ad esempio al gestore dell'officina meccanica che ha l'obbligo di conferire la maggior parte dei materiali e dei prodotti o liquidi esausti o usurati, per cui si trova in primis nella necessità-dovere di procedere alla raccolta differenziata prima di conferirli, per esempio, ai Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, o a gestori propri della casa madre automobilistica cui l'officina presta servizio di assistenza tecnica e che effettuano il ricondizionamento di pezzi usurati per poi reimmetterli sul mercato revisionati.

Per lui che non è nelle condizioni di possibile riutilizzo, cernita, trasformazione (riferita anche ai cosiddetti sottoprodotti o materie prime secondarie, di cui nelle norme più avanti), detti materiali sono rifiuti cui ha l'obbligo di disfarsi.

segue art. 183

- f) "produttore di rifiuti":** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto":** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore":** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante":** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Le altre lettere del comma 1 del medesimo articolo, definiscono le figure dei soggetti.

L'analisi di questa parte della norma, porta a dedurre che la figura del produttore spesso si identifica anche in quella del detentore. Anche nella gestione familiare è riscontrabile ciò. Chi produce il rifiuto, oltre che produttore è detentore fino a che non lo trasferisce dalla sua casa. Il detentore sarà poi il gestore comunale o le imprese incaricate che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e questo fino a che quest'ultimi non conferiscono definitivamente il rifiuto nei siti per il trattamento.

Da ciò deriva che il detentore può essere persona svincolata dal produttore nel momento che preleva da questi il rifiuto e, per esempio, effettua uno stoccaggio in altro luogo prima dell'effettivo smaltimento.

Altro caso: il rivenditore di materiali inerti che si pone quale intermediario, purché dotato delle necessarie autorizzazioni (iscrizione in una apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), al singolo piccolo artigiano edile, il quale conferisce a tale rivenditore i rifiuti prodotti dalla sua attività imprenditoriale (figura di produttore). Orbene, il rivenditore, che a sua volta si fa carico nei limiti temporali e di stoccaggio, per poi provvedere al trasporto in discarica autorizzata, nel momento della presa in carico dei rifiuti (assume la figura anche di intermediario), si definisce detentore, ma non è lui il produttore.

segue art. 183

- m) "prevenzione":** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;**
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;**
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**
- n) "gestione":** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta":** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata":** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo":** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo":** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento":** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero":** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) "riciclaggio":** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) "rigenerazione degli oli usati"** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di

produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

- z)** "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa)** "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb)** "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1)** i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2)** i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3)** il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4)** devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5)** per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc)** "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
- dd)** "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee)** "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff)** "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg)** "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh)** "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii)** "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1,

lettera a);

- ll)** "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm)** "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn)** "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo)** spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- pp)** "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq)** "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Nelle lettere a seguire dell'articolo in esame come sopra riportate, si è inteso ben determinare e individuare, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo innovato con il Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n. 205, le fasi, i modi, i limiti ed il significato delle dizioni utilizzate nella norma che sono state ampliate nelle definizioni introducendo direttamente in questo articolo nuovi termini dettati dalle nuove tecnologie utilizzate per produrre riciclo dei prodotti conferiti, piuttosto che rifiuti da destinare a discarica. Questo in linea con quanto enunciato alla lettera m) ove appare in forma primaria che la gestione dei rifiuti deve essere imperniata sul principio della prevenzione atta ad eliminare il più possibile fonti di alimentazione delle discariche così come intese nel passato, sottraendo territorio ed aumentando la contaminazione dell'ambiente e di conseguenza creando pericoli alla salute.

Merita una puntualizzazione la lettera bb). Qui il legislatore impernia una facoltà concessa al produttore del rifiuto, una vera e propria eccezione alla norma, ai fini di rendere possibile l'accatastarsi dei residui delle lavorazioni alle quali sono originati i rifiuti, per un tempo e una quantità ben determinata prima di avere l'obbligo del conferimento.

In questa definizione si individua perfettamente e si circoscrive il luogo deputato ad assolvere tale funzione. Si enuncia che si tratta di deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti prima della dismissione quando effettuato nel luogo di produzione, ed ha enucleato i limiti, le circostanze, i tempi e le quantità.

Ciò differisce dalla dizione dello stoccaggio indicato alla lettera precedente aa). Lo stoccaggio può essere effettuato anche in sito diverso dal luogo di produzione ed inoltre deve

essere regolarmente autorizzato, ciò che invece per il deposito temporaneo non occorre.

Pertanto il legislatore ha previsto una deroga all'attività di stoccaggio che viene così definita "deposito temporaneo". Questa fattispecie, come anzidetto, non necessita di permessi particolari, a condizione che si osservino le prescrizioni qualitative, quantitative e temporali dettate dalla norma di cui sopra.

Ma attenzione! Questa eccezionalità, che del resto non risulta sanzionata direttamente nelle norme, è legata al luogo di produzione, all'area dell'impresa, dell'azienda. Non può travalicare i limiti territoriali riferiti al luogo di produzione.

E' importantissimo questo passaggio. In assenza di queste condizioni, ci potremmo trovare addirittura di fronte all'ipotesi, non remota, di discarica abusiva con tutte le conseguenze penali ed amministrative. Saremmo in presenza di un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Giova menzionare la sentenza n. 39544/2006 della III Sezione della Cassazione con la quale *"il deposito, non più temporaneo, può considerarsi:*

- *un deposito preliminare, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento (che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata dall'art. 51 c. 2 del D. Lgs. 22/1997, ora art. 256 c. 1 del D. Lgs. 152/2006);*
- *una messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero la quale, essendo una forma di gestione, richiede un titolo autorizzativo (la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall'art. 51 c. 2 del D. Lgs. 22/1997, ora art. 256 c. 1 del D. Lgs. 152/2006);*
- *un deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero (condotta sanzionata come illecito amministrativo, se posta in essere da privati o come reato contravvenzionale, se tenuta da titolari di imprese o responsabili di enti a sensi degli artt. 50 c. 1, 51 c. 2 del D. Lgs. 22/1997, ora art. 255 c. 1, 256 c. 2 del D. Lgs. 152/2006).*
- *Se, poi, l'abbandono di rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva."*

Nel contesto di tali tipologie, riveste particolare importanza il monitoraggio dei siti dei luoghi di produzione dei rifiuti solitamente noti (industrie, aziende, laboratori, ecc.) che avviene con modalità differenti a seconda se si è o no aderito al nuovo sistema SISTRI di rintracciabilità del rifiuto, che per alcuni soggetti è obbligatorio aderirvi.

Non mi dilungherò sul sistema SISTRI, ma in considerazione delle figure cui questo corso è rivolto e che per la loro principale professione si trovano ad operare nel campo specifico trattato da questa materia, penso sia utile e formativo conoscere per sommi capi tale sistema.

Questa procedura (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito dell'innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il sistema semplifica le procedure e gli adempimenti con l'intenzione di ridurre i costi sostenuti dalle imprese, gestendo in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. L'intenzione è stata quella di adottare un sistema elettronico che consenta la tracciabilità dell'intera filiera dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti urbani in Campania, sfruttando le più avanzate tecnologie. Ogni rifiuto speciale potrà essere seguito in qualsiasi fase della filiera produttiva, senza possibilità di occultamento. La gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dall'art. 1 del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni in:

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

1. le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
2. le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Secondo la prima elencazione, si ha:

1. Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania. (non si rinvia nella norma recentemente innovata del D. Lgs. 152/2006 con l'integrazione del Sistema Sistri il riferimento esplicito alla Regione Campania, intendendosi tale step superato dai tempi in quanto la Regione Campania è stata la prima interessata dall'obbligatorietà della iscrizione dei soggetti individuati dal sistema di controllo della tracciabilità del rifiuto).

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

2. Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.

152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Questo è il quadro d'insieme del Sistema Sistri che ora risulta perfettamente integrato con gli articoli 188-bis e 188-ter nel tessuto normativo di rango primario del D. Lgs. 152/2006, seppur al momento con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 Dicembre 2010 si è avuta una proroga al 31 maggio 2011 per il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010. **Fino al 31 maggio 2011, dunque, continueranno a convivere registri, formulari e SISTRI e le sanzioni introdotte dal D. Lgs 205/2010, che ha modificato il D. Lgs 152/2006, si applicheranno solo dal 1 Giugno 2011** (a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dall'art. 39 del D. Lgs 205/2011). Prorogata anche la comunicazione annuale dei rifiuti. Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (ex MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dovranno comunicare al SISTRI compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152:

- a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Ma ora riprendiamo il nostro cammino di approfondimento delle norme del Testo Unico Ambientale, focalizzando ancora l'attenzione a quanto precedentemente detto riguardo allo stoccaggio e al deposito temporaneo. Questo è un passaggio importante del testo. Dalla mancata osservanza delle norme sul deposito temporaneo, in specialmodo quelle riferite ai tempi ed alle quantità, scaturiscono variegati casi di violazione contestate dalle varie Forze di Polizia. Sono quelle anche facilmente riscontrabili durante un intervento non specialistico (che sarebbe comunque da evitare per non permettere di affinare tecniche di aggiramento delle norme).

Alla lettera qq), si parla di sottoprodotto. Una piccola disquisizione. Qui la norma appare chiara in un primo momento, ma nella prassi dell'individuazione di ciò che sia sottoprodotto, sono sorti numerosi dubbi interpretativi che nel tempo hanno profuso copiosa giurisprudenza con le varie sentenze emesse per l'instaurarsi di relativo contenzioso.

Potremmo spiegare ciò nella considerazione che per sottoprodotto spesso si facciano passare residui di lavorazione, di difficile smaltimento o dichiarati utilizzabili dall'azienda o dal produttore, quando invece ciò, poi, non corrisponda effettivamente ad una esigenza o ad un fattibile sfruttamento di quel sottoprodotto che, in realtà, è da considerare un vero e proprio rifiuto. Il mancato conferimento spesso si spaccia per deposito temporaneo ed in caso di controllo, si dichiara l'utilizzabilità del prodotto di residuo dell'attività da lavorazione primaria, sviando i controlli stessi.

Sembrerebbe da una prima lettura delle norme novellate con il D. Lgs. 03/12/2010 n. 205 e l'introduzione dell'art. 184-bis e 184-ter, che la situazione sia cambiata essendosi definito in forma più chiara che cosa si intende per sottoprodotto e quando il rifiuto assume questa definizione.

Quanto sopra è un piccolo cenno a quello che in realtà è la punta di un iceberg che

spessissimo passa attraverso il deposito temporaneo, che temporaneo non è, e da esso allo stoccaggio, al trasporto irregolare, con il quale addirittura si hanno fenomeni di trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o peggio, in merce, trasformando di fatto con abili manovre e concorso tra il produttore/detentore, il trasportatore e il gestore finale, quello che nella realtà era rifiuto per lo più pericoloso, eludendolo dall'applicazione delle norme sulla gestione e smaltimento. I fenomeni legati a ciò sono spesso appannaggio di vere e proprie organizzazioni criminali.

Di certo questo non è il momento ne reputo possibile in questa piccola dispensa, lanciarmi in un trattato in analisi di situazioni comportamentali derivate dalla mancata osservanza delle norme. Mi sento comunque di spendere alcune frasi quale personale contributo alla formazione di un senso civico. La collettività siamo noi stessi non sono gli altri in senso lato. Per questo penso che occorre molta preparazione e conoscenza della normativa, unita a doti di interpretazione delle singole norme di una materia molto vasta e spesso non di facile lettura ed in continua evoluzione. La non corretta gestione dei rifiuti da parte delle Amministrazioni Comunali locali, il mancato controllo del territorio, il progressivo abbandono delle campagne, sono le principali cause di sfruttamento da parte delle ecomafie, fonte di enormi guadagni e disinvolti comportamenti che sono alla ribalta quasi quotidiana delle cronache nere e giornalistiche, quest'ultime spesso portatrici di contributi a spunti investigativi che sempre più spesso si ha sensazione che siano stringenti, per poi scontrarci in nuovi fantasiosi criminali aggiramenti delle norme.

Non dimentichiamo che si parla non solo di rifiuti, non solo di interessi economici, ma della nostra salute, del nostro habitat, del nostro ambiente che seppur sembra vasto e magari lontano dalle nostre realtà locali - che si pensano circoscritte alle nostre proprietà - ha ripercussioni enormi in tutti i settori per anni o decenni, spesso con danni alle falde acquifere, alle coltivazioni, all'aria che respiriamo, al nostro mare, fino, purtroppo, alle candide vette delle nostre montagne.


Ma torniamo a noi, nella consapevolezza che quello che possiamo fare, nel nostro piccolo, è essere informati, preparati ed attenti.

Il D. Lgs. 152/2006, prevede all'art. 184 una prima classificazione dei rifiuti, che si rivela di importanza primaria nel tessuto legislativo quando si fa riferimento alle singole frazioni merceologiche, fino alla esemplificazione di ciascun prodotto-rifiuto. Così recita tale articolo:

ART. 184

- 1) Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**
- 2) Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;**
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);**
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;**
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).**
- 3) Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;**

- b)** i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c)** i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d)** i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e)** i rifiuti da attività commerciali;
- f)** i rifiuti da attività di servizio;
- g)** i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 4)** Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.
- 5)** L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
- 5-bis)** I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
- 5-ter)** La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
- 5-quater)** L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.



Dallo schema, così come si deduce dalla norma dell'art. 184, si nota che la classificazione si riassume in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, a loro volta considerati **pericolosi** e **non pericolosi**.

Faccio rilevare che la dizione di rifiuto non domestico nell'art. 184, non è stata citata direttamente nella macro area dei rifiuti urbani, ma può ben figurare nello schema da me riportato.

Altresì, la collocazione della dizione di rifiuto domestico, sempre nella macro area dei rifiuti urbani, non esula da una classificazione di pericolosità.

Pile esauste, lampade fluorescenti, prodotti contenenti materiali infiammabili, vernici contenenti sostanze pericolose, il termometro contenente mercurio; non che se provengono da ambito domestico perdano la loro classificazione di rifiuti pericolosi. Sono rifiuti urbani domestici pericolosi.

Qui l'intenzione della classificazione nell'ambito del rifiuto domestico si riferisce a tutto quello che fa parte di residui organici, di plastica, di carta e vetro (che nel nostro Comune sono differenziati nella raccolta porta a porta), mentre quello che è considerato residuo, cioè non facente parte delle frazioni merceologiche anzidette, che di certo non appartiene a rifiuti speciali, se classificato pericoloso, deve essere trattato e smaltito in modo diverso.

Vi è altro modo di conferimento di tali materiali, oggetti o liquidi di scarto di cui ce se ne voglia disfare e lo si evince dal comma 5 quater che si ripropone:

5-quater) *L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.*

Frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici: ciò significa che l'utente nel suo ambito domestico **deve** provvedere alla separazione dei rifiuti pericolosi comunque.

Così si spera e si auspica che cresca la sensibilità da parte di tutti noi come privati cittadini nel rispetto delle norme da noi stessi volute e giustamente sentite per il rispetto dell'ambiente e della salute.


La pubblicità eseguita all'inizio della fase di raccolta dei rifiuti porta a porta in forma differenziata, ha inteso proprio delineare questa metodologia di raccolta che non deve essere conferita con le altre frazioni merceologiche. E' una questione di abitudine e come dicevo prima di senso civico come avviene in tante altre parti delle nostre Regioni ove tale metodologia è stata avviata già da tempo ed ora è consolidata nel comportamento del cittadino.

Al fine di conoscere quali e come sono classificabili i rifiuti, ci viene in aiuto il Catalogo Europeo dei Rifiuti (allegato D del Testo Unico per la Parte Quarta), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni. Questo sistema assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (cosiddetto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.

Nel contesto di questa classificazione ruota tutto il sistema gestione rifiuti per quanto attiene la classificazione per il successivo inquadramento nel giusto smaltimento, ma questa conoscenza dovrebbe essere portata anche a livello utente (la normativa è ostica se non si è addetti ai lavori).

A mio parere da qui dovrebbe provenire, come del resto si osserva esser fatto in parecchie amministrazioni locali o a cura dei gestori a cui è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, il giusto insegnamento agli utenti, informandoli sistematicamente e periodicamente con opuscoli, dépliant e quant'altro, anche e specialmente attraverso i giovani, con il coinvolgimento delle scuole di ogni grado, nonché adottare facili, e perché no, divertenti classificatori elettronici attraverso il web, inserendo nei siti istituzionali delle amministrazioni locali, appositi "come fare" tipo motore di ricerca.

La conoscenza già dei soli facili pittogrammi in uso su tutti i prodotti (quelli sotto riportati), può consentire, sviluppando quel senso civico minimo, il giusto collocamento o meno nel rifiuto domestico.



L'ultimo aspetto delle norme di classificazione ed individuazione delle procedure connesse alla gestione dei rifiuti, riguarda il modo stesso della gestione, che nella definizione si intendono ricomprese tutte quelle operazioni di raccolta, di trasporto, di recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura. Tutto è codificato e ben stretto nella normativa e negli allegati, anche se con l'ultimo decreto correttivo (il 4°) emanato sempre nel mese di Dicembre 2010, si poteva rendere più incisiva tutta la materia, cercando di non dare spazio agli inquinatori e a chi vede nella gestione dei rifiuti solo interessi economici disinteressandosi, criminalmente, dell'ambiente della salute umana. Troppo spazio è stato lasciato nella normativa, troppi termini e modalità sono poi lasciate senza effettive applicazioni operative, spesso demandati a decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente. Troppo poco stringente è la definizione di "sottoprodotto", non precisando in termini operativi quali siano i metodi ed i criteri per considerare e collocare specificatamente un materiale nella fattispecie di rifiuto o "sottoprodotto". Questo lascia spazio a bizzarre condizioni ed interpretazioni ponendo in realtà seri problemi ai controlli, creando notevole contenzioso che produce ulteriore iter amministrativo e penale a discapito poi della quantità dei controlli.

Un altro aspetto connesso alla filiera della gestione dei rifiuti è da focalizzare in quella relativa alle prime operazioni successive alla decisione od obbligo da parte del produttore, di disfarsi del rifiuto: **IL TRASPORTO**. Questo è regolato dal seguente articolo del T.U.A.:

Art. 193
Trasporto dei rifiuti

1) Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'instradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

- 2) Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.**
- 3) Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.**
- 4) Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.**
- 5) Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.**

....omissis.....

Questo è il primo controllo che si attua in strada ed è quello che operativamente capita più spesso di dover affrontare.

Ogni trasporto di rifiuto che non sia connesso ad un mero conferimento al gestore comunale da parte di un privato cittadino personalmente (rifiuti non pericolosi ed in modo occasionale e saltuario e che non eccedano la quantità di 30 kg. o 30 lit.) o tramite il gestore stesso di rifiuti di provenienza domestica, deve essere accompagnato dal F.I.R. (Formulario di Identificazione del Rifiuto), ed il trasportatore essere iscritto nella specifica sezione dell'Albo dei Gestori Ambientali.

Questi è il trasportatore da non confondere con il gestore del ciclo di smaltimento in discarica o presso lo stoccaggio. Questi trasporta non smaltisce! E' lui che alla fine del ciclo di conferimento comprova l'effettivo reale deposito del rifiuto nei luoghi appropriati, sollevando da eventuali responsabilità in concorso il produttore del rifiuto, soggetto quest'ultimo che si deve sincerare di quello che avviene nella parte finale del conferimento.

Ma come avviene ciò?

Il produttore/detentore rivolgendosi al trasportatore pone in essere l'obbligo di compilazione di questo speciale documento (che può essere emesso anche direttamente dal produttore/detentore), il F.I.R., che è composto da quattro fogli a ricalco facenti parte di un bollettario conforme a precisi modelli dettati dalla vigente normativa relativa. I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente e sono predisposti dalla tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze, sono numerati e vidimati da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici Regionali e Provinciali competenti in

materia di rifiuti e, per chi obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico, i loro estremi devono essere annotati sugli stessi.

Il contenuto del documento riporta tutta una serie di dati che spaziano dall'identificazione del produttore, al sito, alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, alla data del trasporto e all'ora di partenza, al luogo ove saranno destinati alle operazioni di recupero o smaltimento e tante altre indicazioni. Con la firma in calce si ha l'assunzione delle responsabilità delle informazioni riportate nel modello del formulario.

Una volta compilato il modello ed effettuato il carico, il trasportatore rilascia una copia al produttore, trattenendo le altre 3 copie. Giunto a destinazione per lo scarico del materiale in discarica autorizzata, il gestore di questa, accettato e controllato che i dati inseriti nel formulario siano quelli corrispondenti al carico, timbra e firma tutte e tre le copie e ne trattiene una. Il trasportatore poi farà pervenire al produttore una copia delle due rimaste in suo possesso proprio per attestare l'esito finale andato a buon fine. Con la ricezione della copia da parte del produttore, si completa il ciclo della sua responsabilità riferito al carico affidato al trasportatore. Nel caso che ciò non avvenga, entro 3 mesi successivi alla data di conferimento (o 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere) il detentore ha l'obbligo di comunicare il fatto di non avere ricevuto la quarta copia del formulario da parte del trasportatore, alla Provincia (art 188 comma 3).

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni

Mi sono dilungato in questo per alcune ragioni che reputo importanti.

Il compito che verrà assegnato con la funzione di Ispettore Ambientale, proprio per la natura fortemente limitativa dei poteri di accertamento e contestazione delle violazioni, vi porterà ad avere un contatto spesso più di prevenzione con l'utente/cittadino, con la necessità-dovere di informarlo e di indirizzarlo e, l'averne conoscenza piena della norma, almeno per quanto attiene i principali articoli su cui si fonda tutto l'impianto normativo, consente di dare quelle informazioni necessarie ed esatte che poi si rivelano appaganti dal punto di vista professionale e di ritorno di immagine.

E questo porta al rispetto della persona e del lavoro svolto, reciprocamente.

4 - L'abbandono del rifiuto: i divieti, le violazioni e le competenze

Ora addentriamoci in quella parte normativa che regola il comportamento dell'abbandono del rifiuto:

ART. 192 (divieto di abbandono)

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

Con l'art. 192 si vietano quei comportamenti lesivi di tutto l'apparato cui la norma è a tutela. Si fa cenno agli art. 255 e 256 per l'applicazione delle sanzioni relative. In questa trattazione, faremo riferimento al solo art. 255 in quanto l'art. 256 è applicabile alle fattispecie penali, pertanto escluse dalla competenza dell'Ispettore Ambientale, che ripeto, non è un Agente di Polizia Giudiziaria per cui il suo compito è limitato alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni con solo aspetto amministrativo.

Per cultura generale si accenna al fatto che l'art. 256, titolato "*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*", colpisce con sanzioni penali chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Aggiunge altresì che le pene previste al comma 1 sempre dell'art. 256, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti.

Pertanto si evince che l'intenzione del legislatore è quella che i medesimi comportamenti riferiti all'abbandono dei rifiuti, siano puniti in modo diverso a secondo che la fattispecie sia posta in essere dal privato cittadino o dal titolare dell'impresa o ente.

Attenzione però! Qui ci si riferisce alla provenienza del rifiuto!

Se il titolare dell'impresa affida ad un dipendente un carico di rifiuti, questi non è da considerare privato cittadino, perché non sta trasportando o abbandonando i suoi rifiuti, ma quelli dell'impresa, per cui ne risponderà in concorso con il titolare dell'impresa che ha prodotto i rifiuti, commettendo reato ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

Ma vediamo cosa dice l'art. 255 così come si rinviene al Titolo VI:

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI

ART. 255
(abbandono di rifiuti)

1. *Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro (€ 300,00) a tremila euro (€ 3.000,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*
(Precedentemente tale comma del presente articolo prevedeva: da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguardava rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00)
2. *Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta (€ 260,00) a euro millecinquecentocinquanta (€ 1.550,00).*
3. *Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*

Vi è stato un inasprimento delle sanzioni rispetto a quanto precedentemente disposto, ad opera dell'art. 34 del D. Lgs. n. 205/2010 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), infatti così recita la nuova formulazione proveniente dalla norma modificatrice appena citata:

D. Lgs. n. 205/2010

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- 1) *All'articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro” e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”.*

Si ha la percezione che il legislatore intende stringere sulla materia per consentire una migliore risposta dall'utente e da tutti i soggetti e, purtroppo, l'unico sistema è sempre il lato economico dettato dall'imposizione della sanzione pecuniaria. Sparisce la dizione e la relativa minore sanzione per il rifiuto abbandonato non pericoloso e non ingombrante.

I successivi articoli presi in esame stabiliscono rispettivamente la competenza e la

giurisdizione con l'art. 262, mentre con l'art. 263, viene stabilita la devoluzione dei proventi derivati dalle accertate violazioni alle norme.

ART. 262
(competenza e giurisdizione)

1. *Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.*
2. *Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

....omissis.....

ART. 263
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.*

Qui si conclude la disamina di alcuni articoli del Testo Unico Ambientale riferito alla Parte IV, materia di trattazione del presente corso.

Quanto visto trova riscontro anche nelle norme di rango subordinato riferite ai Regolamenti Comunali, quelli che si andranno effettivamente ad applicare.

Verrebbe da domandarsi del perché vengano emanati tali provvedimenti se esiste già una norma di così ampio respiro e corposità.

Sta alle amministrazioni locali entrare nel dettaglio della norma stabilendo, anzi, con il termine più appropriato, regolamentando, i comportamenti ed i modi con i quali gli utenti ed il servizio preposto debbano dare attuazione alla norma generale, senza per questo discostarsi da quanto il legislatore ha previsto, ma integrando, affinando e talvolta innovando ove la normativa specifica generale e di riferimento, sia essa nazionale, regionale o provinciale, lo permetta. Ciò è importantissimo a livello locale, non per nulla la rivoluzione scaturita dal rinnovamento dell'art. 117 della Costituzione Italiana, ad opera della Legge Costituzionale n. 3/2001, è stata così sentita. Nell'innovato art. 117 della Costituzione, si rinviene: *I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.* Tale dizione conferisce appunto la prerogativa della potestà regolamentare nel momento che norme di rango superiore affidano funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, funzioni che come abbiamo avuto modo di notare nel dettato normativo del D. Lgs. 152/2006, sono esplicitamente assegnate anche ai Comuni secondo competenze ben delineate o facilmente individuabili nell'organizzazione per il rispetto delle regole che fanno parte del tessuto normativo.

Difatti nel nostro Comune sono state emesse delle Ordinanze Sindacali secondo un differente calendario tempistico e per zone per l'istituzione della raccolta dei rifiuti in modo differenziato e domiciliare porta a porta. Tali ordinanze sono state emanate in concomitanza dell'ampliamento dei quadranti e dei settori così come è stato diviso il territorio comunale e che si

sono voluti includere nel progetto che man mano si è esteso con il nuovo servizio offerto alla cittadinanza, affiancando medesimi strumenti per disciplinare e diversificare i due generi di utenze: **utenza commerciale e utenza domestica**.

Per le utenze anzidette, attualmente sono vigenti le seguenti Ordinanze Sindacali:

- 1). **n. 23336 del 30.07.2008** - con la quale si è stabilito di avviare per il I Quadrante a far data dal 1 agosto 2008 il servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, introducendo il sistema porta a porta nel territorio comunale, partendo in una fase sperimentale nel centro della Città, nel quale all'interno di questo progetto sono stati individuati 4 Quadranti comprendenti a loro volta specifici settori. Questa Ordinanza è stata oggetto di rettifica con effetto dal 20.08.2008; rettifica con la quale si è disposto che nel giorno di conferimento delle sole frazioni di " vetro" e di " carta e cartoncino", sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, l'orario di esposizione venga anticipato dalle ore 14,00 alle ore 18,00 anziché dalle ore 20.00 alle ore 24,00;
- 2). **n. 28722 del 24.09.2008** - estensione al II Quadrante a far data dal 01.10.2008, limitatamente al I Settore;
- 3). **n. 1269 del 21.01. 2009** - ampliamento a tutti i restanti Settori del II Quadrante a far data dal 26.01.2009;
- 4). **n. 11614 del 20.04.2009** – integrazione per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far data dal 25.04.2009, onde consentire l'esposizione per il conferimento delle frazioni merceologiche relative all'umido ed al residuo, per tutti i giorni della settimana, ad esclusione del Martedì, alla chiusura del locale;
- 5). **n. 33434 del 22.10.2010** - ultima in ordine di tempo, indirizzata esclusivamente alle utenze commerciali, nella quale si prescrive a far data dal 1.11.2010, il conferimento del cartone per tutti i giorni della settimana dalle ore 13:00 alle 13:30, limitandone il volume, e depositandolo in una delle 16 zone di conferimento individuate in varie zone di Frascati.

Si osserva che tali strumenti in premessa riportano i seguenti preamboli:

IL SINDACO.....

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

.....ORDINA.....

VI è stata una precisa scelta nella formulazione delle ordinanze che sono state emanate in forma sperimentale e trattate come atti contingibili ed urgenti che comunque fanno riferimento al D. Lgs. 152/2006, e non si poteva fare altrimenti. In relazione pertanto alla Legge 267/2000, apparato normativo specifico nella parte dove tratta delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco, scaturiscono le sanzioni da applicare in caso di accertate violazioni per scorretti comportamenti degli utenti.

Ora è evidente che con la nuova formulazione del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui tratta delle violazioni, le sanzioni si discostano di non poco da quanto previsto nelle vigenti ordinanze sindacali di questo Comune a suo tempo emanate, essendo state oggetto di aumento proprio per questo giro di vite voluto dal legislatore per spingere la sensibilità individuale e costringere i cittadini a fare più attenzione modificando i comportamenti volutamente errati.

Ma vediamo quali sono gli obblighi dettati dalle Ordinanze Sindacali vigenti cui deve attenersi tutta l'utenza coinvolta dal sistema posto in essere:



IL SINDACO

....omissis....

E' FATTO DIVIETO DI:

- a)** *abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;*
- b)** *gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;*
- c)** *esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, con il sistema porta a porta;*
- d)** *inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori, sono stati destinati (vedasi disposizioni di servizio indicate nel materiale informativo consegnato);*
- e)** *smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;*

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ove le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte, comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni, tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione, dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981:

- a)** *da € 25,00 a € 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;*
- b)** *da € 105,00 a € 620,00 l'abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti*

sul suolo o l'immissione in acque superficiali o sotterranee; da € 25,00 a € 150,00 se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

- 1. È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.*
- 2. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente atto, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.*
- 3. Per i rifiuti ingombranti - (mobili, elettrodomestici, manufatti) è previsto il conferimento diretto da parte dell'utente presso l'Isola Ecologica di Valle Chiesa in Via di Pietra Porzia a Frascati. In alternativa l'utente potrà usufruire del servizio di ritiro a domicilio a pagamento, su prenotazione, al numero verde 800553803.*

Questo è quanto stabilito con le varie ordinanze sindacali ed a cui bisogna attenersi nel farle rispettare e questi sono gli strumenti che principalmente dovranno essere menzionati nei verbali in caso di contestazione di violazioni.

5 - Le norme collegate: le nozioni base

Cosa intendiamo per norme collegate?

L'imposizione delle sanzioni così come indicate nel testo delle Ordinanze Sindacali, spaziano da un minimo ad un massimo definiti limiti edittali.

Questa definizione si rinvia spesso ed è il limite di pena massima e minima che viene espressa dalla norma penale come sanzione per aver commesso un reato. Nell'aumento e diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Abbiamo parlato di pena e reato proprio per introdurre quella che è la norma principe di riferimento per stabilire quale è l'importo da applicare quando ci troviamo in presenza di una sanzione pecuniaria amministrativa e non penale (lì è il Giudice che stabilisce nel merito quanto applicabile).

Questa norma discende da quello che nei tempi era previsto solo in forma penale con competenza del Giudice e dell'Autorità Giudiziaria. Tale norma è conosciuta appunto come legge di depenalizzazione ed è la **LEGGE 24 Novembre 1981, n. 689** intitolata proprio **Modifiche al sistema penale**.

Qui si rinvia l'apparato normativo per l'imposizione della sanzioni e per i successivi iter connessi sia a difesa dell'utente che al perfezionamento dell'atto emanato dall'Autorità competente e tratta esclusivamente di sanzioni depenalizzate o nate da norme di carattere amministrativo.

Vediamo alcuni punti salienti della L. 689/1981 per poter comprendere anche i nostri limiti:

Art. 2.

(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Penso non si hanno commenti da fare perché l'articolo in esame è chiaro. Solo una precisazione. Del minore è chiaramente responsabile chi ha la potestà genitoriale ed a questi è imputabile il fatto commesso dal minore. A tale figura va contestato ed indirizzato il verbale di contestazione della violazione amministrativa in forma solidale con il minore, lo vedremo con l'art. 6.

Art. 5

(Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6

(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua

vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Tre importanti principi che delineano le responsabilità del fatto commesso. Qui si rinviene il rimando alla responsabilità in caso di accertamento di violazione a carico di un minore.

Un inciso. Quando si tratta di minori, l'approccio che si deve avere deve essere imperniato su di un comportamento possibilmente scevro da modi inquisitori forti, (salvo che il fatto sia di notevole rilevanza sociale o che abbia causato danni a persone e sempre che non sia identificabile nella commissione di un reato), cercando comunque di far intervenire nel più breve tempo possibile la persona o le persone responsabili della sua tutela (genitori o persone di famiglia), con cui interloquire direttamente quale responsabile in solido della violazione commessa.

Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.

Qui si parla di reiterazione della violazione ma è da comprendere che questa non è facilmente individuabile direttamente dagli Ispettori Ambientali se non curano tutto l'iter procedurale dell'atto che si forma dalla contestazione della violazione.

Infatti la reiterazione si determina con il provvedimento esecutivo e non con il semplice contestare di più violazioni.

Tra l'altro il pagamento in misura ridotta fa cessare la reiterazione, pertanto non si può intendere semplicemente che il continuo sbagliato comportamento perpetrato da un cittadino anche se deliberatamente non rispettoso delle regole, faccia scaturire gli effetti della reiterazione sempre e comunque. Ed il provvedimento se non interviene pagamento in misura ridotta, prima che diventi esecutivo deve avere esperito vari passaggi compresi anche gli esiti di un eventuale ricorso da parte dell'autore avverso all'imposizione della sanzione di cui alla violazione ed ai fatti accertati.

6 - L'accertamento delle violazioni

Sempre nella Legge 689 del 1981, rinveniamo l'articolo che norma i modi dell'accertamento per le violazioni di carattere amministrativo:

Art. 13
(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Questo articolo della norma è molto importante, da qui discende il potere dell'azione permessa per l'accertamento delle violazioni.

Ho deliberatamente lasciato tutto l'articolo proprio per far comprendere quanto siano importanti i limiti della figura dell'Ispettore Ambientale rispetto a chi ha piena competenza.

Il potere concesso dalla norma alle figure che rivestono la qualifica di Polizia Giudiziaria è abbastanza ampio proprio per assicurare le necessarie fonti di prova nelle più disparate circostanze. Oltre le competenze attribuite dalla presente norma vi sono altre che discendono per esempio dal T.U.L.P.S., dalle Leggi sul Commercio, dalla Legge Urbanistica, dalla stessa Legge sull'Ambiente e in ultima ratio, azioni che possono essere direttamente coordinate dal Magistrato per tutti quegli aspetti penali che debbono avere una più alta garanzia anche per la persona cui le indagini sono rivolte.

Spero di essere stato chiaro nella esposizione di questa prerogativa concessa a livello inferiore agli organi addetti al controllo, intesi quali figure a ristretta competenza, che comunque possono bene documentare ed accertare tutto ciò che è inerente ai fatti concernenti violazione.

Nella prassi l'accertamento della violazione deve essere ben circostanziata, provvedendosi ove possibile alla ricerca dell'effettivo autore della violazione e delle persone con esso responsabili.

Deve essere ben documentato il fatto possibilmente con la realizzazione di una documentazione fotografica che poi dovrà essere necessariamente attestata dagli operatori che hanno accertato il fatto, con dichiarazione del luogo, della data e dell'ora della realizzazione della foto.

La ricerca della prova in questo caso, trattandosi di abbandono di rifiuti o di irregolare conferimento o miscelazione di frazioni merceologiche di rifiuti, è abbastanza semplice. Il materiale è lì giacente a terra. Questa è la prova del fatto.

Diversa è l'imputazione della violazione ad un ben preciso soggetto. L'esame del rifiuto non è la sola azione possibile. Le informazioni possono essere raccolte anche attraverso testimoni oculari (persone informate sui fatti) che con spirito collaborativo si mettono a disposizione, possibilmente rilasciando dichiarazioni in forma scritta.

Attenzione particolare va comunque rivolta agli accertamenti che potrebbero essere sviati da comportamenti tali da parte del soggetto che abbandona il rifiuto, il quale potrebbe mettere in atto azioni e modi tali da far supporre la responsabilità di terzi perfettamente estranei. A volte un accertamento se non chiaro deve essere trattato come eseguito da ignoti.

E' importante cercare la collaborazione del cittadino per cercare di isolare ed individuare chi poi crea problemi a tutti. Bisognerebbe arrivare a che sia il cittadino stesso a rimproverare la persona scorretta. Per questo ho parlato di sensibilità e senso civico, questo deve nascere ed essere spronato. Le sanzioni possono anche triplicare ma se non c'è certezza della pena, se è difficile individuare le persone responsabili, se i controlli vengono eseguiti saltuariamente e male, se c'è complicità o più semplicemente acquiescenza della serie "vogliamo tutti bene", tutto il sistema naufraga con avvilito di chi è corretto e rispetta le regole con sempre maggior crescita del senso di "sfascio" delle istituzioni.

7 - La contestazione delle violazioni

Dopo avere rilevato un fatto in violazione a norme ed avere individuato gli autori o l'autore, si deve procedere alla contestazione e redazione del verbale relativo. Il modo della contestazione lo rinveniamo all'art. 14 della L. 689/1981 che dispone:

Art. 14.
(Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Come si può notare dalla lettura del testo, il verbale deve essere redatto e consegnato nell'immediatezza del fatto ove possibile, altrimenti si deve eseguire nel termine di giorni 90 dalla data dell'accertamento dell'infrazione, la notifica dell'atto al domicilio della persona reputata responsabile del fatto a seguito degli accertamenti esperiti a norma del precedente articolo 13.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il verbale si estingue.

E' importante ciò.

Possibilmente onde evitare la scadenza dei termini pare più opportuno procedere alla contestazione e verbalizzazione sul posto.

Purtroppo nella maggioranza dei casi, a meno di essere testimoni oculari del fatto, è difficile contestare direttamente alla persona autrice del comportamento errato una infrazione del tipo dell'abbandono di rifiuto. Si arriva generalmente a cose fatte e pertanto diventa importante accertare la natura e verificare oggettivamente la provenienza dei rifiuti al fine di stabilire se si possa risalire alla persona cui imputare la "proprietà" dei rifiuti stessi.

In caso di contestazione diretta è importante nella redazione del verbale, ricevere eventuali dichiarazioni dal trasgressore, che dovranno essere riportate nel verbale stesso.

Lo vediamo con il capitolo successivo.

8 - La redazione del verbale di contestazione della violazione

Siamo arrivati quasi al fondo di questa trattazione. E' questo uno dei momenti più importanti. L'errata compilazione del verbale, l'assenza di dati obbligatori, la non corretta forma, sono elementi che vanno ad inficiare il nostro lavoro, rendendo nulli gli sforzi eseguiti per arrivare alla fase conclusiva del processo di accertamento.

Con la contestazione si concretizza l'informazione che si deve dare al destinatario del procedimento che si instaura a suo carico, fornendogli tutti quegli elementi anche per le modalità di estinzione e di ricorso.

Nella giurisprudenza, la mancata contestazione della violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 sopra analizzato, anche quando ne sussiste la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento e non invalida pertanto la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto.

Prima di vedere il facsimile di un verbale, per completezza delle informazioni, citiamo l'art. 16 che tratta del pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione commessa.

Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione.

Tale disposto, che testualmente per la prima parte è inserito nel verbale per la determinazione della somma da pagare nel termine dei 60 giorni, chiude l'iter procedurale nella stesura del verbale e, con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore, vengono meno tutti gli iter cui abbiamo fatto cenno più sopra.

In caso di mancato pagamento nel termine dei 60 giorni, segue poi la trasmissione per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981.

Nell'arco di questo termine è concesso nei 30 giorni dalla contestazione dell'infrazione, o dalla notifica dell'atto se questa non è avvenuta direttamente, al trasgressore la presentazione di scritti difensivi avverso al verbale chiedendo anche l'eventuale audizione davanti all'Autorità Amministrativa competente, che in questo caso è il Sindaco (o dirigente delegato).

Il ricorso non sospende i termini.

L'autorità competente, visionati gli scritti difensive ed eventualmente sentita la persona destinataria del procedimento se questa ne ha fatto richiesta, provvede ad emettere ordinanza ingiunzione motivando i motivi del mancato accoglimento del ricorso se ritiene che l'accertamento

sia fondato, altrimenti emette provvedimento di archiviazione dell'atto comunicandolo alla parte e all'organo che ha emesso il rapporto.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo e con la stessa l'autorità competente può stabilire anche una somma diversa da quella indicata come pagamento in forma ridotta, plausibilmente si auspica che la somma determinata non sia inferiore a quella prevista come pagamento ridotto, per non incorrere in una contraddizione del procedimento.

Contro l'ordinanza ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (nel nostro caso il Giudice di Pace di Frascati), entro il termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se il trasgressore risiede all'estero).

La presentazione del ricorso ha come primo atto da parte del giudice, la dichiarazione di ammissibilità, fissando l'udienza di comparizione delle parti e ordinando all'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento, di depositare in cancelleria, entro dieci giorni prima della data fissata, la copia del rapporto ricevuto dal trasgressore a cura dell'organo accertatore, contenente le prove dell'avvenuta contestazione o notificazione e gli altri atti relativi all'accertamento stesso.

Per opportuna conoscenza, la mancata presentazione della persona che ha presentato il ricorso, nel giorno fissato dell'udienza, senza avere addotto legittimo impedimento, fa scattare automaticamente la convalida del procedimento e il giudice pone a carico della parte che non si è presentata le spese processuali. Non c'è esame di merito, mentre se a mancare è l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, il giudice procede all'esame di merito e alla relativa decisione.

Questa procedura non è da intendere come disparità di trattamento, ma è originata dalla necessità di vietare comportamenti dilazionatori del procedimento con strumentali presentazioni di opposizioni che abbiano il solo fine di rinviare l'esecuzione di un provvedimento definitivo della Pubblica Amministrazione. Tale decisione è comunque ricorribile in Cassazione che essendo tale istituto giudice di legittimità, potrà solo valutare eventuali legittimi impedimenti dovuti da errori nella notificazione degli atti o di altra natura procedurale.

Vediamo ora lo schema di un verbale tipo per la contestazione di violazione amministrativa specifica per la materia trattata.



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

ISPETTORI AMBIENTALI

Servizio Controlli Consorzio Gaia S.p.A.

Referente procedure: V Settore - Polizia Municipale

Via Lugari n. 1 00044 Frascati - ☎ 069416491 - 📠 0694010040

Verb. n. / R.C.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE PER ABBANDONO DI RIFIUTI**
(Ordinanza Sindacale del Comune di Frascati n. 23336 del 30.07.2008 e successive integrazioni)
(Procedura ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689)

TRASGRESSORE:, nato/a a,
il residente a in

OBBLIGATO IN SOLIDO:, nato/a a,
il residente a in,
....., qualificatosi

NORMA VIOLATA: Ordinanza Sindacale n. 23336 del 30.07.2008 e successive integrazioni.

SANZIONE: € 53,00 (Vedi modalità di pagamento sul retro).

L'anno, il giorno, del mese di,
alle ore, in di questo
Comune, i sottoscritti, dipendenti
del Consorzio Gaia S.p.A. con qualifica di Ispettori Ambientali, giusta nomina con atto n. del
..... da parte del Sindaco di Frascati, hanno accertato quanto segue:

in violazione dell'Ordinanza Sindacale sopra citata che recita:

".....omissis....."

E' FATTO DIVIETO DI:

- a) abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
- b) gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquose, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli dell' e strade ricadenti nel territorio comunale;
- c) esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, con il sistema porta a porta;
- d) inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori, sono stati destinati (vedasi disposizioni di servizio indicate nel materiale informativo consegnato);
- e) smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;

.....omissis..... il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioniomissis, come di seguito descritte:

- a) da € 25,00 a € 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
- b) da € 105,00 a € 620,00 l'abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti sul suolo o l'immissione in acque superficiali o sotterranee; da € 25,00 a € 150,00 se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

.....omissis....."

La violazione è stata contestata nel giorno e nell'ora di cui sopra a,
in qualità di, il quale dichiarava quanto segue:

... Per quanto accertato è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

MODALITA' DI PAGAMENTO

In relazione a quanto descritto nel retro esteso verbale, **onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689**, è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, in misura ridotta pari al doppio del minimo o, se più favorevole, a un terzo del massimo. Nella fattispecie del presente verbale l'importo della sanzione dovuta varia da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo essendo più favorevole; per cui la somma di **€ 50,00 + € 3,00** per spese di procedimento, per un **totale di € 53,00**, è da versare presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Frascati Via G. B. Lugari n. 1 nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì e Sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e Martedì e Giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 ovvero, mediante versamento in c.c.p. n. 79441010 intestato a: Comune di Frascati – Contravvenzioni – Servizio Tesoreria, **citando nella causale il numero e la data del presente verbale**;

RICORSO

A norma dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità Amministrativa competente (SINDACO DI FRASCATI) scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. **Gli scritti difensivi non interrompono o prorogano i termini.**

AVVERTENZE

Il responsabile per la violazione commessa da soggetto incapace (minorenne e/o incapace di intendere e di volere), è obbligato al pagamento della somma dovuta per la violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 L. 689/81).

Il responsabile in solido è tenuto al pagamento della somma dovuta per la violazione solo nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta, salvo i casi previsti dall'art. 6, commi 1 e 2 della Legge 689/81.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta in misura ridotta, il presente verbale verrà inviato, ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, alla Autorità Amministrativa competente per gli ulteriori atti ingiuntivi previsti dal successivo art. 18 della citata Legge.

RELATA DI NOTIFICA

L'anno del mese di il giorno, il sottoscritto qualifica, certifica di avere notificato copia del presente atto a, mediante:

- raccomandata A.R.;
- consegna di copia a mani di

IL NOTIFICATORE

.....

RELATA DI NOTIFICA

L'anno del mese di il giorno, il sottoscritto qualifica, certifica di avere notificato copia del presente atto a, mediante:

- raccomandata A.R.;
- consegna di copia a mani di

IL NOTIFICATORE

.....

Nella redazione del verbale pertanto potremmo tranquillamente affermare che l'indicazione di tutti gli elementi che lo hanno formato, occorrono anche per la successiva ricostruzione del fatto, e quando ciò sia completo, abbiamo sicuramente redatto un verbale a prova di contestazione, almeno per quanto riguarda gli elementi oggettivi del fatto, l'individuazione dei responsabili, la norma violata e i modi di pagamento in misura ridotta o eventuale ricorso.

Potrà capitare che il trasgressore si rifiuti di declinare le sue generalità o non abbia con sé un documento da cui rilevarle.

Nell'affermare che comunque l'Ispettore Ambientale per le ragioni sopra affrontate riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale e il potere di accertamento che discende dall'art. 13 della L. 689/1981, gli consente di chiedere la declinazione delle generalità ad un soggetto resosi responsabile di una violazione amministrativa, in caso vengano forniti oralmente i dati identificativi della persona, questo è possibile ma va indicato nel verbale e qualora si abbiano dubbi sulla identità della stessa, sarà opportuno far intervenire personale di questo Comando, come anche sarà necessario in presenza di una persona che si rifiuti di dare i suoi dati, salvo che sia facilmente identificabile per conoscenza personale.

Il verbale pena la nullità, deve essere sottoscritto oltre che dai verbalizzanti, anche dal trasgressore se presente e dall'eventuale obbligato in solido. In caso di rifiuto alla firma da parte di questi due ultimi soggetti, tale fatto va indicato nello spazio a disposizione della firma, chiedendo al soggetto se intenda comunque ricevere copia dell'atto e riportandone la relativa dichiarazione.

In caso di contestazione diretta non va chiaramente compilata la relazione di notifica, che si ricorda questa in caso di assenza del trasgressore sul posto, deve essere compilata e spedita al domicilio della persona responsabile del fatto che sarà indicata nel verbale stesso a seguito degli accertamenti effettuati dal personale che rileva l'infrazione.

Gli accertamenti possono essere eseguiti sui rifiuti abbandonati con le garanzie dettate dal mero accertamento, come accennato nella pagina precedente.

Per esempio non sarà possibile fare accertamenti sulle abitudini della persona che si reputa responsabile attraverso l'esame dei rifiuti stessi, perché si sconfinerebbe in una violazione della privacy. In altre parole non potremmo dire che il rifiuto rinvenuto conteneva resti di un'orata perché il tizio tutti i Venerdì abbiamo accertato che acquistava tale prodotto. Si avrebbe un accertamento induttivo dettato dalla modalità di vita e di alimentazione del soggetto.

Diverso è l'accertamento con il quale, per esempio, in un sacco dei rifiuti troviamo ingenti quantità di prodotti derivati dallo svolgimento di una precisa attività commerciale che inequivocabilmente proviene da un locale nei pressi. Anche se poi è da fare molta attenzione alla contestazione del fatto cercando di far riconoscere proprio al soggetto che ha messo in opera tale scorretto comportamento, per esempio facendogli dichiarare di averlo esposto in orario diverso di esposizione o di avere miscelato frazioni merceologiche di differente natura. In pratica si cerca di farlo "confessare".

Questo approccio deve essere comunque diretto nel cercare la collaborazione dei soggetti, dei cittadini, non dimenticando che lo scopo finale è quello di far abituare la persona alla metodologia della separazione dei rifiuti ed al rispetto degli orari e dei giorni di conferimento.

Nelle città ove questo avviene da svariati anni, all'inizio ci si è trovati con le stesse problematiche limitate poi dai controlli e dalle abitudini che si sono formate nel tempo e, importantissimo, dall'educazione dei minori già dalle prime classi elementari. E' pertanto necessario effettuare campagne di informazione ed educative in modo ciclico.

9 - La qualifica di Pubblico Ufficiale e i reati connessi

In ultimo ho volutamente trattato gli aspetti connessi alla qualifica di Pubblico Ufficiale.

Voi al momento siete persone incaricate di un pubblico servizio. Questa funzione deriva dall'art. 358 del Codice Penale, vediamo:

Art. 358 C.P.
(Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Con il riconoscimento che si andrà ad acquisire, **Voi sarete dei Pubblici Ufficiali** a norma dell'art. 357 del Codice Penale che stabilisce:

Art. 357 C.P.
(Nozione di pubblico ufficiale)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per la norma discende che sono Pubblici Ufficiali coloro che:

- ◆ concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- ◆ sono muniti di poteri:
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
 - di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

A titolo di mera conoscenza, previgenti indirizzi giuridici supportati da norme, affermavano che coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione e sono incaricati in via eccezionale di svolgere una pubblica funzione, sono tenuti a prestare giuramento nelle forme

previste dall'art. 5 L. 23 dicembre 1946 n. 478, cosicché lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Diversa è ora la situazione dopo la Legge 86/1990 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta. E così a seguire le espressioni giurisprudenziali:

- È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).
- Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico non è condicio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).
- È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191).
- L'esercizio di fatto delle pubbliche funzioni, e senza che cioè ci sia stata una investitura formale a mezzo del giuramento e questo solo se non previsto espressamente da una norma di legge, è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 357 codice penale o dagli artt. 2699 e 2700 codice civile [funzioni amministrative], a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni (Cass. Pen. V sez., 84/163468).

E' opportuno ricordare e precisare come più volte accennato nella trattazione, che l'attribuzione della qualità di Pubblico Ufficiale non è correlata a quella di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria, che sono figure giuridiche a se stanti che trovano la loro base giuridica di formazione in quella di pubblico ufficiale.

Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza nel corso o a seguito del loro servizio, la mancata osservanza di questo obbligo fa incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio.

Art. 361 C.P.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che provvede ad inoltrarlo al Pubblico Ministero, con gli atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in quanto il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, non possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria.

Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno esplicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.

Il Pubblico Ufficiale è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 336 C.P.
(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337 C.P.
Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 341 C.P.
(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o più persone.

Questo "potere" non è scevro da diritti e doveri, anzi sono più i doveri che i diritti e si è soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dallo status acquisito.

Solo con tale qualifica ci si può rendere colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione.

Di seguito si riportano gli articoli contemplati dal Codice Penale in caso di abusi perpetrati dal Pubblico Ufficiale:

Art. 314 C.P.
(Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

**Art. 317 C.P.
(Concussione)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni

**Art. 318 C.P.
(Corruzione per un atto d'ufficio) - impropria -**

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

**Art. 319 C.P.
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) - propria -**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

**Art. 323 C.P.
(Abuso d'ufficio)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**Art. 326 C.P.
(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

Art. 327 C.P.**(Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o/ degli atti dell'Autorità)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.

Art. 328 C.P.**(Rifiuto di atti di ufficio. Omissione)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

In ultimo per pura curiosità conoscitiva, si riportano degli esempi di pubblici ufficiali quali sono:

- le Forze di Polizia;
- i Vigili del Fuoco;
- i militari in servizio;
- il capotreno ed il verificatore dei titoli di viaggio delle ferrovie dopo la trasformazione in s.p.a.;
- il Comandante di una nave;
- il pilota d'aereo;
- il notaio;
- l'insegnante di scuola pubblica o privata e il dirigente scolastico al momento dell'attestazione degli atti da lui compiuti quali la certificazione della presenza dell'alunno, l'esecuzione delle lezioni, le materie trattate e il rendimento dell'allievo;
- i membri del seggio elettorale;
- l'assistente sociale di un ente pubblico quando opera ai sensi dell'art.344 c. 2 codice civile;
- il direttore dei lavori di opere pubbliche nel momento dell'amministrazione dei lavori;
- i componenti di una commissione di gara d'appalto indetta dalla pubblica amministrazione nelle attività della commissione stessa;
- le Guardie Venatorie nominate ai sensi dell'art. 133 T.U.L.P.S. se privato, a norma dell'art.27 L.157/1992 o a norma della L.65/1986 se dipendente di un ente montano o locale;
- l'avvocato;
- il curatore fallimentare;
- l'Ausiliario del Traffico al momento della verbalizzazione di una violazione per cui è

incaricato dell'accertamento;

- il Sindaco quale Ufficiale del Governo;
- gli ufficiali dell'anagrafe, dello stato civile, e tutti coloro che espletano le funzioni amministrative dello Stato demandate ai Comuni previo giuramento e delega del Sindaco quale Ufficiale del Governo;
- i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali riuniti in consiglio;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle proprie funzioni dopo avere assunto gli obblighi del giuramento;
- l'arbitro e i suoi assistenti durante un evento sportivo;
- i tecnici e periti (geometri, ingegneri, architetti, forestali, ecc.) degli Organi Centrali e Periferici (Regioni, Province e Comuni) dello Stato aventi funzione di predisposizione e redazione elaborati tecnico-amministrativi nella sovrintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di corrispondenti attività nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e di controllo dell'ambiente.

Qui ci fermiamo. I controlli in strada e la pratica saranno i migliori insegnanti.

Con questa piccola dispensa assolutamente non esaustiva della materia, e con la quale abbiamo toccato alcuni punti di una così grande e complessa normativa, si spera di avere fornito quel semplice iniziale bagaglio per evitare errori e abbia contribuito ad una maggiore conoscenza delle norme e delle modalità di applicazione.

Buon lavoro.

Redazione Ten. Celso Faccini - Gennaio 2011
Tutti i diritti riservati – Spunti da fonti libere ed istituzionali
In stampa in data 10.01.2011.